CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO E CRESPADORO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladodici il giorno () del mese di
TRA
Il Comune di Crespadoro, Piazza Municipio, 3, C.F. 81000370247, rappresentato
dal dott. Paolo Novella domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
citata sede del Comune di Crespadoro, il quale agisce in quest'atto nella sua veste
di Segretario Comunale in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n
del, esecutiva
E
Il Comune di Altissimo, Via Roma, c.f. e p.IVA 00519170245, rappresentato da
, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
citata sede del Comune di Altissimo, il quale agisce in quest'atto nella sua veste
di, in attuazione della delibera di Consiglio
Comunale n del, esecutiva;
PREMESSO
- che numerosi bambini residenti nel Comune di Altissimo frequentano la Scuola
d'Infanzia Statale di Crespadoro;
- che il Comune di Crespadoro effettua il servizio di trasporto scolastico per gli

alunni residenti nel proprio Comune, mediante affidamento esterno con contratto d'appalto a ditta specializzata ed autorizzata;

- che l'Amministrazione Comunale di Crespadoro è disponibile ad organizzare il trasporto scolastico in modo da servire anche gli alunni di Altissimo iscritti alla Scuola d'Infanzia Statale di Crespadoro;
- che, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Consigli Comunali di Altissimo e Crespadoro, hanno approvato apposita convenzione che prevede, nell'ambito delle forme associate e di cooperazione, la possibilità per gli alunni residenti nel Comune di Altissimo ed iscritti alla Scuola d'Infanzia Statale di Crespadoro, di usufruire del servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Crespadoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- La presente convenzione prevede, nell'ambito delle forme associate e di cooperazione, la possibilità per gli alunni residenti nel Comune di Altissimo ed iscritti alla Scuola d'Infanzia Statale di Crespadoro, di usufruire del servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Crespadoro, di seguito denominato "servizio".
- Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente convenzione se non con ulteriori accordi scritti preventivamente autorizzati con apposite deliberazioni.

Art. 2 - Finalità

 La finalità della convenzione è quella di assicurare in modo coordinato ed economico un unico servizio a favore di alunni frequentanti la Scuola d'Infanzia Statale di Crespadoro residenti nelle due zone contermini di Altissimo e Crespadoro.

Art. 3 – Ambito territoriale e modalità del servizio di trasporto scolastico

- Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dal Comune di Crespadoro
 mediante affidamento esterno con contratto d'appalto a ditta specializzata ed
 autorizzata ed è esteso al di fuori del proprio territorio comunale, nel territorio
 del Comune di Altissimo, con fermate prefissate.
- Gli orari di partenza e di arrivo saranno determinati del Comune di Crespadoro sulla base di un programma redatto in funzione delle necessità didattiche e delle disponibilità logistiche del Comune.

Art. 4 - Aspetti finanziari.

- Il Comune di Crespadoro assume a proprio carico la spesa ed ogni altro onere derivante dallo svolgimento del servizio.
- 2. Il Comune di Altissimo, aderisce alla convenzione senza alcun onere.

Art. 5 – Pagamento dell'utenza

Gli alunni residenti nel Comune di Altissimo ed iscritti alla Scuola d'Infanzia
 Statale di Crespadoro pagheranno la retta mensile fissata annualmente
 dall'Amministrazione Comunale di Crespadoro.

Art. 6 – Durata

 La presente convenzione avrà validità di anni 3 (tre) e potrà essere prorogata alla scadenza per uno o più periodi, complessivamente comunque non superiori a tre anni.

Art. 7 - Norme di riferimento.

1. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, occorre riferirsi alla vigente normativa in materia.

Art. 8 – Cessazione anticipata.

1. Qualora nel corso della durata della convenzione si accerti il venir meno delle ragioni di fatto e di diritto che vi hanno dato origine, il servizio verrà cessato anticipatamente, previa presa d'atto con appositi provvedimenti di Consiglio Comunale di entrambi i Comuni.

Art. 9 - Registrazione.

1. Le parti danno atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 10 - Elezione di domicilio

1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, gli Enti eleggono domicilio presso la Sede Municipale.

Art. 11 - Foro competente.

 Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Il presente atto, previa lettura viene sottoscritto dalle parti come segue.
Per il Comune di Altissimo
Don't Common d' Commondant
Per il Comune di Crespadoro